

SIAP GENOVA

Avv.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA

Ricorso

COPIA

I Sigg.ri

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

che li

rappresenta ed assiste, in virtù di mandati in calce al presente atto

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

FATTO

1) I ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero dell'Interno e prestano servizio presso i reparti e/o uffici di seguito indicati.

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

OMISSIS (PRIVACY)

2) Essi sono obbligati, in forza di specifiche disposizioni cogenti provenienti dall'Amministrazione datrice di lavoro, a prestare servizio, indossando la divisa completa di tutti i dispositivi di cui la stessa si compone, per l'intero orario di servizio.

L'Amministrazione impone ai ricorrenti, specificandone la necessità, di presentarsi all'inizio del turno indossando la divisa e tutte le dotazioni e vieta di dismetterle prima della fine dell'orario di lavoro.

Il datore di lavoro esige il rispetto di questa disposizione qualunque siano le tipologie di orario osservate dai ricorrenti, che sono variate e variano a seconda dei periodi e dei servizi ma che rientrano, comunque, in quelle previste dall'Accordo Nazionale Quadro 31/7/2009, che si produce e che codifica tipi di orario già dallo stesso utilizzati anche in precedenza.

3) In forza dei suddetti obblighi, quanto meno dal gennaio 2006 in avanti essi devono necessariamente:

- raggiungere il luogo di lavoro circa 20 minuti prima dell'inizio dell'orario per poter indossare detta divisa e dette dotazioni, che obbligatoriamente sono custodite all'interno dei rispettivi luoghi di lavoro;
- lasciare il posto di lavoro solo 20 minuti dopo la fine dell'orario, dovendo, una volta terminato il servizio, dismettere la divisa ed i vari dispositivi, che obbligatoriamente devono restare all'interno dei luoghi di lavoro e reindossare gli abiti civili.

4) Prima dell'alluvione che ha colpito Genova nell'ottobre 2014, su indicazione dell'Amministrazione, i ricorrenti indossavano e dismettevano la divisa in uno spogliatoio sito al piano terra della Questura, reso inagibile dal predetto evento atmosferico.

Dal novembre 2014, sempre su ordine dell'Amministrazione, vestizione e svestizione avvengono in un locale di piccole dimensioni sito al I piano della Questura all'interno del quale possono entrare solo poche persone, con il conseguente aumento del tempo necessario per cambiarsi.

5) La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 7396/2015, ha stabilito che il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e debba pertanto essere retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tale sentenza ha, peraltro, fatto seguito ad altre pronunce di legittimità (Cass. n° 2837/2014, Cass. n° 9215/2012, Cass. n° 19358/2010 ed altre) e di merito, concordi nel ritenere che i periodi temporali quotidianamente necessari ai lavoratori al fine di indossare gli strumenti ad essi forniti dal datore, nel luogo e nel momento individuato dal medesimo, rientrano nell'ambito del lavoro effettivo, al quale sono riconducibili anche i lavori e le attività preparatori e complementari che debbano eseguirsi al di fuori dell'orario normale.

La stessa giurisprudenza comunitaria ha, inoltre, affermato che per valutare se un certo tempo rientri o meno nell'orario di servizio occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giustizia Comunità Europea 9/9/2003 causa C-151/02).

6) Il tempo necessario per la vestizione e la dismissione è pari a circa 40 minuti totali (20 + 20).

Peraltro, la Corte di Cassazione, nella sentenza n° 7396/2015, ha ritenuto legittima la determinazione in via equitativa da parte del Giudice, del

tempo necessario, ricorrendo ai poteri conferitigli dall'art. 432 c.p.c., nei casi in cui sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta.

7) I principi statuiti dalla citata giurisprudenza sembrano applicabili ai ricorrenti, i quali sono obbligati a indossare la divisa, che obbligatoriamente lasciano all'interno dei rispettivi luoghi di lavoro, per tutta la durata del servizio, in quanto necessaria in ragione della natura delle mansioni svolte e dell'obbligo imposto dal datore di lavoro.

8) Alla luce di quanto precede, i ricorrenti agiscono per vedersi riconosciuti:

- il diritto a percepire, in aggiunta alla retribuzione per lavoro ordinario e straordinario, la retribuzione corrispondente a 40 minuti (ovvero al diverso tempo ritenuto equo) per ogni turno - necessari per indossare e dismettere la divisa ed i dispositivi accessori - in misura pari alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario ovvero, in subordine, per il lavoro ordinario;
- il diritto all'accreditamento della contribuzione previdenziale corrispondente alle retribuzioni di cui sopra;
- il diritto al risarcimento del danno da omessa contribuzione per i periodi contributivi eventualmente prescritti.

Essi naturalmente agiscono, altresì, per la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle somme, al versamento dei contributi e del risarcimento del danno da omessa contribuzione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, i ricorrenti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati e difesi

RICORRONO

a Codesto On.le Tribunale affinché, previe le pronunce e declaratorie del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a Codesto On.le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa:

- 1) dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a percepire, in aggiunta alla retribuzione per lavoro ordinario e straordinario, la retribuzione corrispondente a 40 minuti (ovvero al diverso tempo ritenuto equo) per ogni turno - necessari per indossare e dismettere la divisa ed i dispositivi accessori - in misura pari alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario ovvero, in subordine, per il lavoro ordinario;
- 2) dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'accreditamento della contribuzione previdenziale corrispondente alle retribuzioni richieste al precedente punto 1);
- 3) dichiarare il diritto di ciascun ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione per i periodi contributivi eventualmente prescritti;
- 4) condannare il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, a:
 - a) corrispondere a ciascun ricorrente la retribuzione, prevista per il lavoro straordinario ovvero, in subordine, ordinario corrispondente a 40 minuti (ovvero al diverso tempo ritenuto equo) per ogni turno, necessari per indossare e dismettere la divisa ed i dispositivi accessori, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal gennaio 2006 in avanti;
 - b) versare, in favore di ciascun ricorrente, i contributi previdenziali corrispondenti alle retribuzioni di cui alla lettera a);

c) risarcire il danno previdenziale subito da ciascun ricorrente, in misura pari ai contributi eventualmente prescritti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si produce:

1) Accordo Nazionale Quadro 31/7/2009.

Si dichiara che la controversia è in materia di pubblico impiego e di valore indeterminabile.

Il contributo ammonta a € 325,00.

Genova, 1/12/2016